



COMUNE DI PESCARA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N° 82 DEL 06/06/2025

Oggetto: D.LGS. N. 116 DEL 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 RIMOZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER IL TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANT. VIA LEOPARDI” ORDINATO CON ORDINANZA SINDACALE N.79 DEL 4 GIUGNO 2025

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii..* Approvazioni risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 79 del 4 giugno 2025 avente ad oggetto <<D.Lgs. n. 116 del 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - sversamento sul Fiume Pescara in località Fosso del Seminario - Spoltore. Divieto temporaneo di balneazione transetto di costa denominato “Zona ant. via Leopardi”>> di inibizione alla balneazione per lo specchio acqueo di cui all’oggetto, provvedimento resosi opportuno a seguito della rottura della condotta fognaria di Spoltore che confluisce al depuratore di Pescara con sversamento sul Fiume Pescara avvenuta nel tardo pomeriggio del 3 giugno

Preso atto

- della nota prot.14346/PROT del 04/06/2025 della Direzione Tecnica di ACA S.p.A., gestore della rete fognaria locale, recapitata anche al Responsabile del Servizio Comunale competente e acquisita dall'Ente al prot. n. 0112491 del 6/06/2025, con la quale comunica che la riparazione della rottura della condotta fognaria di Spoltore che aveva procurato lo sversamento nel fiume Pescara nei pressi della confluenza del Fosso del Seminario sarebbe stata completata dalle proprie squadre di manutenzione entro le ore 20:00 dello stesso giorno;
- l'effettiva conclusione dell'intervento di riparazione è stata confermata per le vie brevi dalla direzione Tecnica e da tecnici di ACA S.p.A. al responsabile del Servizio Comunale competente;
- dell'esito delle analisi di laboratorio eseguite dal Distretto Provinciale di Pescara di ARPA Abruzzo, di cui le prime effettuate il 04/06/2025 e comunicate al Comune di Pescara con nota prot. n. 0023868 del 05/06/2025 (acquisite al prot. n. 0112385 in pari data) e le seconde, effettuate il 05/06/2025 e comunicate al Comune di Pescara con nota prot. n. 0024121 del 06/06/2025, inerenti il campionamento acque presso il punto di prelievo identificato come **IT013068028012** con denominazione **“Zona ant. Via Leopardi”**. E' stato misurato un valore del parametro Enterococchi intestinali pari a 52 MPN/100mL (campionamento del 04/06/2025) e <10 MPN/100mL (campionamento del 05/06/2025), a fronte di un valore massimo consentito pari a 200 MPN/100mL, e del parametro Escherichia coli, rilevato con concentrazioni pari a 279 MPN/100mL (campionamento del 04/06/2025) e 31 MPN/500mL (campionamento del 05/06/2025), a fronte di un valore massimo consentito pari a 500 MPN/100mL, che consente quindi di rimuovere in piena sicurezza il divieto temporaneo alla balneazione.

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1 la REVOCA del divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant. Via Leopardi**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long. 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata alla precedente Ordinanza Sindacale n.79 del 4 giugno 2025;
- 2 la rimozione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" recante il simbolo del divieto fornita in allegato alla precedente Ordinanza Sindacale n. 79 del 4 giugno 2025, collocati a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi

SPECIFICA CHE:

- i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal presente provvedimento devono abbassare la bandiera rossa di pericolo, segnatamente alla qualità delle acque, issata per tutto il periodo di inibizione temporanea alla balneazione;

DISPONE**di trasmettere** la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara interessati dal provvedimento;
- Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
- Al Dirigente del Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio;
- Al Dirigente del Settore Trasformazione Digitale e Rapporti con la Cittadinanza;
- Al Dirigente del Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)